



COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

ESECUZIONE IMMEDIATA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 105 DEL 27 SET. 2017

Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazioni possedute – Individuazione partecipazione da alienare – Determinazioni per alienazione – Adozione.

L'anno duemiladiciassette, il giorno VESTITI del mese di SETTEMBRE alle ore 19,00 si è riunita la Commissione Straordinaria per la gestione dell'Ente, incaricata con Decreto del Presidente della Repubblica del 28/10/ 2016

N.	Nome e Cognome	Presente	Assente
1	D.ssa Michela La lacona – Vice Prefetto	—	SI
2	Dr. Ferdinando Trombadore –Vice Prefetto Aggiunto	SI	—
3	Dr. Carmelo Fontana – Funzionario Economico-Finanziario	SI	—
		2	1

Con l'assistenza del Segretario Comunale dr. Giovanni Impastato

Il Responsabile del Settore I

(Giusta Determinazione della Commissione Straordinaria n. 15 del 26/07/2017)

Il quale attesta l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse, neanche potenziale, in relazione al presente atto

PREMESSO quanto disposto dal D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.) come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

ATTESO CHE ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

DATO ATTO CHE il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra **devono essere alienate** od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – **le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:**

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i

principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Palazzo Adriano e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute così riassumibili:

1. **S.R.R PALERMO -PROVINCIA OVEST**(quota soc. € 1.690,84/120.000,00)
2. **S.M.A.P. s.p.a. SOCIETÀ PER LO SVILUPPO DEL MAGAZZOLO-PLATANI** Quota detenuta 9,86%
3. **GAL SICANI - AGENZIA DI SVILUPPO SICILIA CENTRO OCCIDENTALE** (quota soc 2,5% € 3.050,00)
4. **TERRE DEL GATTOPARDO** quota soc. n. 1 di Euro 100,00.
5. **ALTO BELICE AMBIENTE -ATO PA 2 - Fallita** (quota soc. 2.09%) che gestiva la raccolta,il trasporto, lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
6. **VALLE DEL SOSIO AMBIENTE soc. cons. a r.l.** (quota 13,0234%)



TENUTO CONTO che nel caso di eventuale reinternalizzazione di funzioni o servizi affidati a società a controllo pubblico, la spesa del personale già in precedenza dipendente dell'Ente con rapporto di lavoro indeterminato non rileva nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili e del parametro di cui all'art. 1, c.557-quater, legge n. 296/2006, a condizione che venga fornita dimostrazione, certificata dal parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria, che le esternalizzazioni siano state effettuate nel rispetto degli adempimenti previsti dall'art.6-bis, D.Lgs. n. 165/2001, e, in particolare, a condizione che:

a) in corrispondenza del trasferimento alla società della funzione sia stato trasferito anche il personale corrispondente alla funzione medesima, con le correlate risorse stipendiali;

b) la dotazione organica dell'Ente sia stata corrispondentemente ridotta e tale contingente di personale non sia stato sostituito;

c) siano state adottate le necessarie misure di riduzione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa;

d) l'aggregato di spesa complessiva del personale soggetto ai vincoli di contenimento sia stato ridotto in misura corrispondente alla spesa del personale trasferito alla Società;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione, già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con Determinazione Sindacale n. 8 del 31/03/2015, integrato con successiva Determinazione Sindacale n. 6 del 08/04/2016 ed aggiornato per l'anno 2016 con Determinazione Sindacale n. 7 del 12/04/2016, del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art.24, c.2, T.U.S.P.;

DATO ATTO CHE successivamente all'adozione del suddetto piano di razionalizzazione in data 28/06/2016 questo comune ha costituito, unitamente con i comuni di Bisacchino, Chiusa Sclafani, Giuliana e Prizzi, la Società Valle del Sosio Ambiente Soc. cons. a r. l. per la gestione *in house* del servizio integrato dei rifiuti nell'Ambito dell'A.R.O. coincidente con il territorio dell'Unione dei Comuni Valle del Sosio;

ATTESO CHE la costituzione della suddetta società *in house* si pone in contrasto con il dettato dell'art. 14, comma 6, del T.U.S.P. che impone il divieto, nei confronti delle pubbliche amministrazioni controllanti società titolari di affidamenti dichiarate fallite, di costituire nuove società o di acquisire o mantenere partecipazioni nei medesimi settori attività delle partecipate fallite;

RILEVATO CHE il suddetto divieto è stato ribadito dal dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti con circolare n. 2 del 13/07/2017 e da ultimo dalla Sezione di Controllo per la Regione Siciliana con Deliberazione n. 143/2017/PAR depositata il 20 Settembre 2017;

RITENUTO doversi proporre alla Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale l'adozione della revisione straordinaria e dell'acclusa relazione illustrativa da sottoporre al successivo parere di competenza del Revisore Unico dei Conti e che, a parere reso, la stessa sarà sottoposta all'approvazione definitiva dell'organo di gestione straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale

PROPONE ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

- I. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da Relazione Tecnica, allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- II. di individuare nel medesimo allegato A le partecipazioni del Comune di Palazzo Adriano da mantenere ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, c. 2 del D. Lgs n. 175/2016;
- III. di individuare nel medesimo allegato A le partecipazioni del Comune di Palazzo Adriano da razionalizzare mediante dismissione delle quote detenute o messa in liquidazione delle stesse società;
- IV. di trasmettere la presente deliberazione al Revisore Unico dei Conti affinché renda sulla stessa il parere di competenza;
- V. di comunicare l'esito della ricognizione al MEF tramite l'apposito portale telematico;
- VI. di dare atto che il piano definitivamente approvato con i poteri del Consiglio Comunale sarà inviato alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
- VII. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000.



Il Resp. le del I Settore
Affari Generali e Servizi alla Persona
Ins. G.B. Parrino



COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

Città Metropolitana di Palermo

Foglio dei pareri resi ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 e ss. mm. ii.

Oggetto: **Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazioni possedute – Individuazione partecipazione da alienare – Determinazioni per alienazione – Adozione.**

Per quanto concerne la regolarità amministrativa il sottoscritto esprime parere favorevole,

Palazzo Adriano,



Il Responsabile del Settore I

G.B. Parrino

Visto: Il Sovordinato: D.ssa Mariagiovanna Micalizzi

Per quanto concerne la regolarità contabile il sottoscritto esprime parere

Palazzo Adriano,



Il Responsabile del Settore Economico - Finanziario

Dr. Giuseppe Parrino

Per l'impegno della somma di €. *si attesta, ai sensi dell'art. 55 della legge 142/90, e succ. m. e i. la copertura finanziaria essendo in atto valido ed effettivo l'equilibrio finanziario tra entrate accertate ed uscite impegnate. Imputazione: Intervento n. Palazzo Adriano*

Il Responsabile del Settore Economico- Finanziario

Dr. Giuseppe Parrino

RELAZIONE TECNICA

Il D. Lgs 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.).

Ai sensi dell'art. 4, c. 1 della menzionata normativa le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Il comune, fermo restando quanto sopra indicato, può invece mantenere partecipazioni in società per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P. e comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo ed in particolare per:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- f) al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"*;

L'art. 24 T.U.S.P., prevede che, entro il 30 settembre 2017, il Comune debba provvedere obbligatoriamente, anche nel caso in cui non si detengano partecipazioni in società, ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate alla luce dei criteri fissati dalla normativa.

Ad esito della ricognizione dovranno essere alienate entro un anno dalla conclusione della presente procedura, ovvero subire un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, tutte le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2 T.U.S.P.;
- 3) fattispecie previste dall'art. 20, c. 2 T.U.S.P.;

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

E' fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Palazzo Adriano e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Diversificato è, invece, il regime per le società in *house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, d.lgs. n. 175/2016. Qualora siano rispettati i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfatto il requisito dell'attività prevalente, producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), esse possono rivolgere la produzione ulteriore rispetto a detto limite anche a finalità diverse, fermo restando il rispetto dell'art.4, c.1, d.lgs. n. 175/2016, e purchè tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Con Determinazione Sindacale n. 08 del 31/03/2015 è stato approvato il piano di razionalizzazione delle società partecipate per l' anno 2015, successivamente integrato con la propria determinazione n. 06 del 08 Aprile 2016;

Nel suddetto piano di razionalizzazione sono state elencate le società in cui il Comune di Palazzo Adriano detiene delle quote associative e precisamente:

1. **S.R.R PALERMO –PROVINCIA OVEST**(quota soc. € 1.690,84/120.000,00)
2. **S.M.A.P. s.p.a. SOCIETÀ PER LO SVILUPPO DEL MAGAZZOLO-PLATANI** Quota detenuta 9,86%
3. **GAL SICANI – AGENZIA DI SVILUPPO SICILIA CENTRO OCCIDENTALE** (quota soc 2,5% € 3.050,00)
4. **TERRE DEL GATTOPARDO** (quota soc. n. 1 di Euro 100,00)

5. ALTO BELICE AMBIENTE –ATO PA 2 - Fallita (quota soc. 2.09%) che gestiva la raccolta, il trasporto, lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Successivamente all'adozione del suddetto piano di razionalizzazione in data 28/06/2016 questo comune ha costituito, unitamente con i comuni di Bisacquino, Chiusa Sclafani, Giuliana e Prizzi, la Società Valle del Sosio Ambiente Soc. cons. a r. l. per la gestione *in house* del servizio integrato dei rifiuti nel territorio nell'Ambito dell'A.R.O. coincidente con il territorio dell'Unione dei Comuni valle del Sosio.

Alla data del 23 Settembre 2016 le partecipazioni societarie del Comune di Palazzo Adriano risultano essere le seguenti

1. **S.R.R PALERMO –PROVINCIA OVEST**(quota soc. € 1.690,84/120.000,00)
2. **S.M.A.P. s.p.a. SOCIETÀ PER LO SVILUPPO DEL MAGAZZOLO-PLATANI** Quota detenuta 9,86%
3. **GAL SICANI – AGENZIA DI SVILUPPO SICILIA CENTRO OCCIDENTALE** (quota soc 2,5% € 3.050,00)
4. **TERRE DEL GATTOPARDO** (quota soc. n. 1 di Euro 100,00)
5. **ALTO BELICE AMBIENTE –ATO PA 2 - Fallita** (quota soc. 2.09%)
6. **VALLE DEL SOSIO AMBIENTE soc. cons. a r.l.** (quota 13,0234%)

ATTIVITA' SVOLTE, RISULTATI CONSEGUITI E CONCLUSIONI

1. S.R.R. PALERMO PROVINCIA OVEST S.C.P.A:

La S.R.R. Società per la Regolamentazione dei Rifiuti (S.R.R.) Palermo Provincia Ovest soc. consortile per azioni è stata costituita ai sensi della L.R. 08/04/10 n. 9.

La società ha la propria ragione sociale nella gestione del servizio integrato dei rifiuti per i Comuni soci (codice ATECO 381100)

Il Comune detiene con una quota di partecipazione al capitale sociale minoritaria di € 1.690,84 su un capitale sociale di €. 120.000,00

La società ha chiuso l'esercizio 2016 in pareggio.

La società alla data del 31/12/2016 non aveva dipendenti.

La società è amministrata da un Commissario Straordinario di nomina regionale.

Nel caso di specie, il mantenimento della partecipazione è determinato dall'obbligo imposto dalla vigente normativa regionale in materia di rifiuti.

Non paiono sussistere, inoltre, le condizioni di cui all'art. 20 c. 2 T.U.P.S. per procedere con un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

CONSIDERAZIONI DI SINTESI

Società obbligatoria per legge che non può essere destinataria di misure di razionalizzazione.

2. S.M.A.P. s.p.a. SOCIETÀ PER LO SVILUPPO DEL MAGAZZOLO-PLATANI

La Società per lo Sviluppo del Magazzolo Platani S.p.A. nasce dalla volontà e dalla consapevolezza degli amministratori locali di dare al territorio Magazzolo-Platani "una spinta" per lo sviluppo economico-sociale.

Il Comune di Palazzo Adriano, infatti, il 30/01/1998, con deliberazione consiliare n. 14, stabilisce di aderire, assieme ad altri dodici Comuni, Alessandria della Rocca, Burgio, Cammarata, Casteltermini, Cianciana, Lucca Sicula, Palazzo Adriano, San Biagio Platani, San Giovanni Gemini, Sant'Angelo

Muxaro, Santo Stefano Quisquina e Villafranca Sicula, alla costituenda società mista a prevalente capitale pubblico, che sarebbe stata denominata, appunto, "Società per lo Sviluppo del Magazzolo Platani", con la funzione di gestire i finanziamenti che sarebbero stati erogati per l'attuazione del Patto Territoriale Magazzolo-Platani.

Con lo stesso atto il Comune di Palazzo Adriano impegna la somma di £. 35.000.000 per finanziare la spesa per la sottoscrizione della quota societaria. In data 24 maggio 1999, alla presenza del Notaio e di tutti i Sindaci dei tredici Comuni interessati viene costituita la "Società per lo Sviluppo del Magazzolo Platani S.p.A.", più brevemente "S.M.A.P. S.p.A.", con sede legale nel Comune di Bivona.

Il capitale sociale originariamente sottoscritto per la sola parte pubblica (Azioni di "categoria A") ammontava a £.355.000.000, suddiviso in 3.550 azioni del valore unitario di £. 100.000, successivamente convertito in € 183.357,50 e un valore unitario delle singole azioni pari ad € 51,65. Il Comune di Palazzo Adriano sottoscrive n. 350 azioni per un valore nominale pari a lire 35.000.000, successivamente convertito in € 18.076,00.

Successivamente, con deliberazione di Giunta Comunale n. 153 del 28/12/2009 il capitale sociale è stato ricapitalizzato in € 16.311,00

Nell'arco di questi anni la S.M.A.P. S.p.a. ha gestito:

1) il Patto Territoriale Generalista Magazzolo-Platani, approvato con decreto del Ministero del Tesoro, Bilancio e della Programmazione Economica n. 2453 del 29/03/2001, per un importo complessivo di contributo statale pari a € 43.193.256,30, di cui € 32.748.531,97 per iniziative imprenditoriali.

L'investimento del Comune di Palazzo Adriano è pari a € 34.387,00, di cui : - € 18.076,00 per sottoscrizione n. 350 azioni; - € 16.311,00 per reintegrazione capitale; -

I benefici ad oggi ottenuti derivanti dalla partecipazione alla Società S.M.A.P. sono quantificabili in € 5.164.568,99, per strada di collegamento Bivona-Lucca Sicula-bretella Palazzo Adriano (tra la rete della SS 118 e della SS 115); ed € 350.000 per attività imprenditoriali private finanziate mediante il Patto Territoriale.

Inoltre, questo Comune ha aderito alle iniziative della S.M.A.P. per la progettazione e gestione del PAES, attualmente in corso di istruttoria da parte degli Enti superiori.

DURATA: Dal 24/05/1999 al 31/12/2050

Il Comune di Palazzo Adriano è rappresentato nel Consiglio di Amministrazione della società dal sovraordinato al I Settore - Dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi- la quale non percepisce alcun compenso per tale carica nella società S.M.A.P. s.p.a.

CONSIDERAZIONI DI SINTESI

La società con un solo dipendente e con costi di gestione contenuti rientra nella fattispecie di cui all'art. 4, comma 2 lett. d), del TUSP che consente il mantenimento di organismi autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento. Il Rappresentante dell'ente in seno al C.d.A. si farà carico di proporre ulteriori misure di contenimento della spesa.

3. GAL SICANI

Il Gruppo di Azione Locale Sicani – *Agenzia per lo Sviluppo Della Sicilia Centro Occidentale – Società Cooperativa Consortile*, è una società cooperativa consortile a responsabilità limitata, costituita con atto pubblico in data cinque agosto duemilanove, al quale aderisce un Partenariato partecipato da 94 soggetti pubblici e privati rappresentativi degli interessi del territorio del NAT Sicani il quale comprende i Comuni di Alessandria della Rocca, Aragona, Bivona, Burgio, Calamonaci, Caltabellotta, Cammarata, Casteltermini, Cattolica Eraclea, Cianciana, Joppolo Giancaxio, Lucca Sicula, Montallegro, Montevago, Raffadali, Realmonte, Sambuca di Sicilia, San Biagio Platani, San Giovanni Gemini, Santa Elisabetta, Santa Margherita di Belice, Sant'Angelo Muxaro, Santo Stefano Quisquina, Siculiana, Villafranca Sicula in provincia di Agrigento, e Bisacquino, Castronovo di Sicilia, Chiusa Sclafani, Contessa Entellina, Palazzo Adriano e Prizzi in Provincia di Palermo.

La società è partecipata da due GAL già esistenti, Il GAL Terre del Gattopardo (già attivo con il programma Leader+ 2000-2006 e a sua volta partecipato dai GAL Terre Sicane e Terre del Sosio, attuatori delle precedenti iniziative Leader 1991-1993 e Leader II 1994-1999,) e Platani Quisquina (anch'esso già attivo con il programma Leader+ 2000-2006 e partecipato dal GAL Quisquina, attuatore della precedente iniziativa Leader II 1994-1999).

DURATA: Inizio: dal 05/08/2009.- Durata indeterminata.

Sede: Santo Stefano Quisquina – C/sa Pietra Nera

ORGANI SOCIALI: n. 6 componenti del C.d.A.

Quota di partecipazione € 1000,00 pari al 2,5%

CONSIDERAZIONI DI SINTESI

Nel caso di specie, il mantenimento della partecipazione è proposto per il ricorrere della fattispecie di cui all'art. 4, c. 2, lett. a) del T.U.S.P., poiché la società è finalizzata alla "produzione di un servizio di interesse generale" quale l'ottimale ed integrata gestione di fondi comunitari programmati nell'ambito del PSR e dei fondi Comunitari Leader+ per lo sviluppo del territorio. Non paiono sussistere, inoltre, le condizioni di cui all'art. 20 c. 2 T.U.P.S. per procedere con un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Bisogna dare atto che la partecipazione nel GAL Sicani consente di offrire alla Comunità amministrata importanti servizi ed aiuti allo sviluppo del territorio, che, se non offerti in questa modalità, risulterebbero dannosi in termini di mancate occasioni di sviluppo o, in alternativa, se non, addirittura, di maggiore spesa – in quanto realizzati a costi superiori.

Si ritiene che, in relazione a questa partecipazione societaria, risulterebbe come scelta antieconomica ed illogica quella di cedere una propria società e poi dover acquistare gli stessi servizi da un soggetto privato a condizioni economiche sconvenienti, nonché contrario al principale obiettivo del legislatore di contenimento della spesa pubblica.

La società rientra nella fattispecie di cui all'art. 4, comma 2 lett. a), del TUSP che consente il mantenimento di organismi che assicurino la "produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi".

4. TERRE DEL GATTOPARDO

Si propone di proseguire e consolidare le politiche attuate sul territorio con le precedenti iniziative di sviluppo locale ed in particolare del programma di iniziativa comunitaria LEADER con i GAL Terre Sicane e Terre del Sosio. Il G.A.L. (Gruppo di Azione Locale) Terre del Gattopardo nasce dall'unione di due GAL: Terre del Sosio e Terre Sicane attuatori dell'iniziativa comunitaria di sviluppo rurale LEADER I e LEADER II.

Nell'ambito dell'iniziativa comunitaria L.E.A.D.E.R. plus, la soc. coop. consortile Terre del Gattopardo ha elaborato un progetto, il PSL (Piano di Sviluppo Locale), finalizzato alla creazione di sinergie tra gli attori locali (singoli cittadini, associazioni, imprese, altre istituzioni). L'obiettivo principale del PSL è quello di sviluppare e allo stesso tempo acquisire, attraverso la messa in rete di diversi soggetti interni al territorio, un insieme di competenze tali da consentire la valorizzazione e la rivitalizzazione del territorio dal punto di vista ambientale, socio-culturale e socio-economico.

CONSIDERAZIONI DI SINTESI

La società deve essere oggetto di razionalizzazione e le quote detenute dal Comune vanno dismesse seguendo le procedure previste dal codice civile in quanto viene integrata la fattispecie di cui all'art. 20, comma 2, lett. b e c) del TUSP.

5. ALTO BELICE AMBIENTE –ATO PA 2 - Fallita

La Società Alto Belice Ambiente s.p.a. gestiva *in house* il servizio integrato dei rifiuti per i comuni ricadenti nel territorio dell'A.T.O. PA 2. E' stata dichiarata fallita dal Tribunale di Palermo – Sez. fallimentare – in data 22 dicembre 2014. La procedura fallimentare è a tutt'oggi in corso.

CONSIDERAZIONI DI SINTESI

Lo stato fallimentare non consente di porre in essere alcuna misura di razionalizzazione.

6. VALLE DEL SOSIO AMBIENTE soc. cons. a r.l.

La Società è stata costituita in data 28/06/2016 da questo comune, unitamente con i comuni di Bisacchino, Chiusa Sclafani, Giuliana e Prizzi, per la gestione *in house* del servizio integrato dei rifiuti nel territorio nell'Ambito dell'A.R.O. coincidente con il territorio dell'Unione dei Comuni Valle del Sosio ed è rimasta a tutt'oggi non operativa.

CONSIDERAZIONE DI SINTESI

Il mantenimento della suddetta società *in house* si pone in contrasto con il dettato dell'art. 14, comma 6, del T.U.S.P. che impone il divieto, nei confronti delle pubbliche amministrazioni controllanti società titolari di affidamenti dichiarate fallite, di costituire nuove società o di acquisire o mantenere partecipazioni nei medesimi settori attività delle partecipate fallite.

La società sarà oggetto di razionalizzazione proponendo ai comuni soci la liquidazione della stessa secondo quanto stabilito dal codice civile.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

- Vista la proposta di deliberazione che precede;
- Acquisiti i pareri del Responsabile dei Settori interessati, per quanto concerne la regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 12 della L. R. 30/2000 e s.m.i. ed art. 147 bis del d.lgs. 267/2000.
- Visto il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

all'unanimità dei voti espressi nei modi di legge


D E L I B E R A

1. DI APPROVARE integralmente la superiore proposta di deliberazione;
2. DI DARE ATTO che tutti i punti della proposta di deliberazione- che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto - si intendono qui di seguito trascritti ed unitamente al presente costituiscono unico ed intero dispositivo.

Successivamente, con separata votazione unanime favorevole dichiara la superiore deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, L.R. n. 44/1991.


Letto, approvato e sottoscritto

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Giovanni Impastato



N. ____ Registro di pubblicazione Albo Pretorio on-line.

Affissa all'albo pretorio on-line di questo Comune il _____ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Palazzo Adriano, li _____

Il Messo Comunale

Vito Filippello _____

Il sottoscritto Segretario Comunale di questo Comune;

Visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

27 SET. 2017

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12);

Palazzo Adriano, li 27 SET. 2017



Il Segretario Comunale

Dr. Giovanni Impastato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune dal _____ al _____.

Contro la stessa non furono prodotti reclami od opposizioni.

Palazzo Adriano, li _____

Il Messo Comunale

Vito Filippello

Il Segretario Comunale

dr. Giovanni Impastato